



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G. 19223-1/2025

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 3 novembre 2025 in ordine al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da

████████████████████ con gli avv. Alberto Guariso e Livio Neri e Paola Fierro e **ASGI – Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione APS** con gli avv. Alberto Guariso e Livio Neri e Marta Lavanna – parte ricorrente –, contro **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 80213330584)** in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino – parte resistente –

premesso che

████████████████████ ha chiesto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la pronuncia di un provvedimento che imponga al Ministero di ricevere la sua domanda di visto per motivi di studio, mentre l'Associazione chiede analogo provvedimento a favore degli studenti iraniani che non hanno potuto presentare la domanda;

in particolare, parte ricorrente allega che la procedura di prenotazione per richiedere il visto per motivi di studi per questo anno accademico è discriminatoria per gli studenti iraniani pre-immatricolati in università italiane, in quanto si è svolta esclusivamente attraverso un sistema on-line sul sito Visametric che è rimasto aperto per pochi giorni, dal 20.5.2025 al 28.5.2025, di fatto impedendo ad un gran numero di studenti di iscriversi;

costituendosi, il Ministero ha contestato la legittimazione attiva di ASGI e in conseguenza l'incompetenza del Tribunale di Torino rispetto al ricorso del sig. [REDACTED] e comunque ne ha chiesto il rigetto ritenendolo non fondato sotto il profilo della discriminazione;

considerato che

appare provato che il ricorrente è preiscritto all'Università di Genova ed ha tentato di formalizzare la domanda di visto per motivi di studio avanti all'Ambasciata italiana in modo tempestivo rispetto al termine ultimo del 30.11.2025 (doc.8 ric.);

appare provato che la modalità prevista per la prenotazione della richiesta di visto, esclusivamente in via telematica, è stata mantenuta disponibile soltanto per 8 giorni, per poi essere definitivamente chiusa, e che tale circostanza non era stato previamente indicata (doc. 5 ric.);

appare infine provato che il ricorrente non ha potuto prenotare l'appuntamento per la richiesta di visto e che il sito non concederà altri appuntamenti prima della scadenza del termine di immatricolazione (doc. 5,6,7, ric.);

tali circostanze appaiono provate anche rispetto alla platea degli studenti iraniani preiscritti all'università per l'anno accademico 2025-2026: l'associazione ricorrente afferma infatti che un gran numero di studenti iraniani ha lamentato di non aver potuto prenotare e tale circostanza appare presumibile, a fronte dell'ingente numero di studenti iraniani che si immatricolano ogni anno, e del fatto che il sito è rimasto aperto per pochi giorni;

il Ministero non ha contestato specificamente alcuno dei fatti sopra indicati, pur potendo agevolmente farlo, per ragioni di vicinanza alla fonte di prova;

ritenuto che

l'eccezione di difetto di legittimazione non appaia *prima facie* fondata in quanto non è possibile verificare attraverso dati pubblici quali cittadini iraniani siano pre-immatricolati presso le università italiane, quali tra questi siano in effetti interessati ed in possesso dei requisiti per il visto e quali infine abbiano potuto ottenere una prenotazione per la domanda di visto;

dunque appare sussistente la legittimazione dell'ASGI, quale associazione che rappresenta una collettività i cui membri non siano individuabili in modo diretto ed immediato;

ne consegue che anche l'eccezione di incompetenza risulta assorbita;

nel merito il provvedimento ex art. 700 c.p.c. può essere concesso qualora il diritto da tutelare sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, per impedire il quale è necessario assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito; l'art. 39 D.Lgs. 286/98, rubricato *“Accesso ai percorsi di istruzione tecnico superiore e ai percorsi di formazione superiore”*, al suo co.1, sancisce il diritto alla *“parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano”* nei seguenti termini: *“In materia di accesso ai corsi di istruzione e formazione tecnico superiore, ai corsi degli Istituti tecnico superiori e alla formazione superiore, nonché agli interventi per il diritto allo studio, è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo”*;

nel caso in esame le modalità scelte dall'amministrazione per dare attuazione al diritto allo studio dei cittadini iraniani, attraverso la prenotazione della richiesta di visto per motivi di studio, comportano che un numero elevato di studenti iraniani non possa esercitare il diritto *de quo*;

inoltre la mancanza di informazione preventiva impedisce altresì ai soggetti interessati di organizzarsi in modo efficace per poter accedere alla prenotazione; tale situazione prescinde dal possesso o meno da parte degli studenti dei requisiti per il visto;

appare sussistere il *fumus* della discriminazione in quanto gli studenti iraniani sono trattati diversamente dagli studenti italiani, che ovviamente non necessitano di visto, ovvero dagli studenti di altre nazionalità, che possono presentare la domanda di visto con modalità anche fisiche presso l'ambasciata italiana ovvero con un'organizzazione della piattaforma informatica e dei tempi che rendono effettivamente possibile la prenotazione per tutti gli aspiranti: dunque appare provato un comportamento con effetto discriminatorio ai sensi dell'art. 43, comma 1 e comma 2, lettera a) TU immigrazione;

la scelta dell'amministrazione di mantenere il sito di prenotazione aperto esclusivamente per otto giorni, senza preavviso sul punto, non è ovviamente una scelta che dipenda dalla oggettiva difficoltà della situazione politica del paese iraniano;

appare dunque, nei limiti della valutazione sommaria della presente fase cautelare, che la lamentata discriminazione sia sussistente;

quanto al *periculum in mora*, pare evidente che, nel tempo necessario a far valere il diritto nel giudizio di merito, il ricorrente e tutti gli studenti iraniani in analoga condizione siano esposti al rischio di subire un danno grave e irreparabile, in quanto non possono immatricolarsi nell'Anno Accademico 2025/2026;

deve dunque essere ordinato all'amministrazione ai sensi dell'art. 28 dlgs 150/11, di fissare per il ricorrente sig. [REDACTED] e per gli studenti universitari che ne abbiano fatto richiesta via mail (o con qualsiasi altra forma idonea a rendere evidente la loro volontà di presentare richiesta per motivi di studio), un appuntamento per l'esame di dette domande entro il 30.11.2025 o comunque in tempo utile per consentire l'ingresso in Italia in tempo per la frequenza dell'Anno Accademico 2025/2026;

spese al merito;

visto l'art.700 c.p.c.

PQM

ordina al MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, e per esso all'Ambasciata Italiana in Iran, di fissare per il ricorrente [REDACTED] e per gli studenti universitari iraniani che ne abbiano fatto richiesta via mail o con qualsiasi altra forma idonea a rendere evidente la loro volontà di presentare richiesta di visto per motivi di studio, un appuntamento per l'esame di dette domande di visto entro il 30.11.2025 o comunque in tempo utile per consentire l'ingresso in Italia in tempo per la frequenza dell'Anno Accademico 2025/2026;

si comunichi.

Torino, 7.11.2025.

Giudice

Dott.Chiera Comune